



# Rapporto esplicative concernente la modifica dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sa- le commestibile (ODOV)

20.05.2020

---

## I. Situazione iniziale

Con l'attuale revisione le disposizioni dell'ordinanza vengono adeguate allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. Inoltre viene precisata la possibilità di indicare la dicitura «miscela di olio d'oliva di Paesi diversi», corretti errori di battitura nell'elenco delle piante, delle parti di piante e dei preparati da esse ottenuti che non sono ammessi nelle derrate alimentari (allegato 1) e la lista positiva per i funghi (articolo 31 e allegato 4) viene sostituita con una lista non esaustiva di funghi che in Svizzera non rientrano tra i nuovi tipi di derrate alimentari ma che, ai fini della protezione della salute dei consumatori, possono essere messi in commercio solo se sono rispettati determinati requisiti.

## II. Commento alle singole disposizioni

### Articolo 12 capoversi 2 e 3

L'indicazione «miscela di olio d'oliva di Paesi diversi» si applica solo per l'indicazione del Paese di produzione, non per la provenienza delle olive utilizzate per la fabbricazione dell'olio. Per tale motivo il Paese di origine è stato eliminato dalla prima frase. Il Paese di provenienza delle olive deve essere sempre indicato se non coincide con il Paese di produzione dell'olio di oliva. Questa disposizione ha la precedenza rispetto a quella dell'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16) relativa all'indicazione dell'origine degli ingredienti.

Nella versione francese del capoverso 3 mancava l'informazione che le indicazioni devono figurare nello stesso campo visivo. Affinché questa disposizione sia uguale in tutte le lingue, la versione francese viene adeguatamente corretta.

### Articolo 16 capoverso 1

Il rimando all'OID compare ora per la prima volta, con il titolo completo, all'articolo 12 capoverso 2. Nell'articolo 16 capoverso 1 può essere quindi citato con l'abbreviazione «OID».

### Articolo 31

La lista dei funghi commestibili ammessi non può essere esaustiva, altrimenti contrasterebbe con l'abolizione del principio di positività. In linea di principio in Svizzera sono ammessi come derrata alimentare tutti i funghi chesoddisfano i requisiti del diritto alimentare. Ciò significa anche che devono essere destinati al consumo alimentare, che non sono dannosi per la salute e non sono disciplinati



dalle disposizioni relative ai Novel Food ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02).

Ora nell'allegato 4 sono elencati i funghi commestibili ammessi che possono essere immessi sul mercato solo a specifiche condizioni ai fini di protezione della salute dei consumatori. Per la nuova valutazione e attualizzazione dei funghi commestibili nell'allegato 4 sono stati presi in considerazione, oltre ai funghi della lista positiva dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV; RS 817.022.17) (stato 1° maggio 2018) anche i funghi che erano regolarmente in commercio in Svizzera prima del 15 maggio 1997. Questi funghi in Svizzera non sono considerati nuovi tipi di derrate alimentari.

Per tutti i funghi non elencati nell'allegato 4, nell'ambito del controllo autonomo è necessario valutare e documentare il rispetto dei requisiti legali, in particolare in riferimento alla protezione della salute e dagli inganni, la classificazione come nuovo tipo di derrata alimentare e la distinzione dagli agenti terapeutici. I funghi commestibili finora ammessi e non più elencati nell'allegato 4 né rientranti nelle disposizioni Novel Food devono essere pubblicati in una lettera informativa.

Oltre alla conformità al diritto alimentare, è necessario considerare anche se un fungo fa parte della Lista Rossa dei macromiceti minacciati (Lista Rossa<sup>1</sup>).

### **Articolo 34 capoverso 7**

Visto che l'elenco dei funghi nell'allegato 4 non contiene più le specie *Tuber*, esso va adeguato di conseguenza.

### **Art. 37 capoverso 1 lettera c, 2 lettera b e capoverso 3**

Alla consegna dei funghi commestibili freschi di cui all'allegato 4, i consumatori devono disporre di tutte le informazioni rilevanti per la preparazione. Questa indicazione obbligatoria viene ora disciplinata nel capoverso 1 lettera c di questo articolo.

Per impedire gli inganni, anche le derrate alimentari che contengono meno del 3 per cento in massa di tartufi, in riferimento al prodotto finale, devono riportare la dicitura «trifolato al X %», «tartufato al X %» oppure «con X % di tartufi». Nel capoverso 2 il criterio «inferiore all'1 per cento in massa» è sostituito da «inferiore al 3 per cento in massa». Inoltre è abrogato il capoverso 3.

### **Allegato 1**

Nell'allegato 1 «Elenco delle piante, delle parti di piante e dei preparati da esse ottenuti che non sono ammessi nelle derrate alimentari» vengono corretti alcuni refusi. Inoltre viene eliminata dall'elenco la pianta «*Cheiranthus cheiri* L.». La pianta «*Cheiranthus cheiri* L.» è già presente con la denominazione «*Erysimum cheiri* (L.) Crantz». Le denominazioni «*Cheiranthus cheiri* L.» e «*Erysimum cheiri* (L.) Crantz» sono infatti sinonimi.

### **Allegato 2**

Il regolamento (CEE) n. 2568/91<sup>2</sup> della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti è stato modificato da ulti-

---

<sup>1</sup> <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/pubblicazioni/pubblicazioni-biodiversita/lista-rossa-macromiceti.html>

<sup>2</sup> Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, GU L 248 del 5.9.1991 pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2016/2095, GU L 326 dell'1.12.2016, pag. 1.



mo il 27 settembre 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604<sup>3</sup>. Il rimando viene aggiornato di conseguenza.

#### **Allegato 4**

Nell'allegato 4 sono elencati i funghi commestibili che possono essere immessi sul mercato solo a specifiche condizioni rilevanti per la protezione della salute. Se questi funghi commestibili vengono consegnati freschi, i consumatori devono disporre delle specifiche informazioni per la preparazione. Attualmente questa lista include 22 funghi. Essa contiene non solo i funghi dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV; RS 817.022.17) (stato 1° maggio 2018), ma anche i funghi che erano regolarmente in commercio in Svizzera come funghi commestibili prima del 15 maggio 1997. Nel nostro Paese tali funghi non sono considerati nuovi tipi di derrate alimentari.

All'occorrenza, questo allegato può essere integrato con altre specie di funghi che possono essere immesse sul mercato solo a specifiche condizioni rilevanti per la salute e non rientrano nei nuovi tipi di derrate alimentari.

#### **Allegato 11 (Concerne soltanto il testo francese)**

Nella versione francese dell'allegato 11 è stato corretto un refuso («min. 4 % masse Azote total» invece di «min. 97 % masse Azote total»).

### **III. Ripercussioni**

#### **1. Ripercussioni per la Confederazione**

Nessuna.

#### **2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

Nessuna.

#### **3. Ripercussioni sull'economia**

Con le modifiche previste il diritto svizzero viene adeguato allo stato attuale della scienza e della tecnica e al diritto UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l'UE, permettendo alle aziende di produrre per entrambi i mercati secondo prescrizioni unitarie.

### **IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.

---

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604 della Commissione, del 27 settembre 2019, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, GU L 250 del 30.9.2019, pag. 14.